



**Prof. Dr. Roberto Belotti**  
Commercialista  
Revisore legale  
Università Cattolica S. Cuore

**Dr. Simone Quarantini**  
Commercialista  
Revisore legale

**Dr.ssa Francesca Garbellini**  
Dottore in economia

**Dr.ssa Manuela Salamone**  
Dottore in economia

**Dr.ssa Elena Nembrini**  
Dottore in economia

Preg.mi Clienti

Loro Sedi

## Circolare flash n. 17

### Oggetto: Convertito in legge il Milleproroghe: le principali novità in sintesi

La presente per informare che, il Senato, in data 24.02.2022, ha **approvato definitivamente il disegno di legge di conversione**, con modificazioni, del **decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021)**. Nella tabella che segue sono richiamate, in sintesi, le **principali novità fiscali**.

<b>Decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche</b> <b>Articolo 1, comma 28 ter, e articolo 3 septies</b>	Viene <b>prorogata al 31 luglio 2022</b> (in luogo del 1° gennaio 2022) il termine di decorrenza per l'applicabilità delle <b>sanzioni</b> previste dalla L. 124/2017, in materia di informativa sulle erogazioni pubbliche per <b>l'anno 2021</b> . Per l'anno 2022, invece, viene previsto che le sanzioni troveranno applicazione dal 1° gennaio 2023. Si ricorda che la citata normativa pone, a carico di associazioni e imprese, l'obbligo di pubblicare, entro il 30 giugno di ogni anno, in bilancio o sul sito internet, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente.
<b>Rateazioni: nuovi termini per i decaduti</b> <b>Articolo 2-ter</b>	Vengono riaperti i termini per presentare la <b>richiesta di rateazione</b> a favore dei contribuenti con <b>piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020</b> (21 febbraio 2020 per i contribuenti della zona rossa), <b>sia intervenuta la decadenza dal beneficio</b> . La richiesta può essere <b>presentata dal 1° gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022</b> .
<b>Assemblee a distanza e novità in materia antiriciclaggio</b> <b>Articolo 3, comma 1</b>	Viene <b>confermato</b> quanto già previsto dal Decreto Milleproroghe in merito alla possibilità di tenere le <b>assemblee delle società di capitali anche con modalità esclusivamente "a distanza" fino al 31 luglio 2022</b> . Nell'ambito della disciplina <b>antiriciclaggio</b> vengono introdotte nuove modalità di <b>assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica</b> della clientela <b>anche senza la presenza fisica</b> del cliente (modalità di identificazione, che, però, possono essere utilizzate solo con riferimento a rapporti relativi a <b>servizi di disposizione di ordini di pagamento</b> e a



	<p>servizi di informazione sui conti).</p> <p>Ben più importanti sono invece le novità che prevedono il rafforzamento della <b>tutela del segnalante di operazioni sospette</b> (sempre nell'ambito della disciplina <b>antiriciclaggio</b>): tra l'altro, viene previsto che i <b>dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati</b>, salvo che ciò risulti <b>indispensabile</b> ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.</p>
<b>Riduzione del capitale per perdite</b> Articolo 3, comma 1-ter	Anche per le <b>perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile</b> per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui l' <b>obbligo di riduzione del capitale</b> e lo <b>scioglimento di società</b> per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale).
<b>Sanzioni per obblighi relativi alle certificazioni dei sostituti d'imposta</b> Articolo 3, comma 5-bis	Nei casi di <b>tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione dell'ordinaria sanzione</b> (pari a 100), se la trasmissione della corretta certificazione è <b>effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo</b> al termine vigente (16 marzo dell'anno successivo alla corresponsione delle somme e dei valori).
<b>Termini agevolazione prima casa</b> Articolo 3, comma 5-septies	Viene prorogata al <b>31 marzo 2022</b> (essendo prima prevista fino al 31 dicembre 2021) la <b>sospensione dei termini</b> che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all' <b>acquisto o al riacquisto della prima casa</b> .
<b>Obbligo formativo revisori legali</b> Articolo 3, comma 5-terdecies	Il <b>mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua</b> da parte degli <b>iscritti nel registro dei revisori legali</b> , relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato a decorrere dal 30 aprile 2022.
<b>Sospensione degli ammortamenti</b> Articolo 3, comma 5-quinquiesdecies	Viene riconosciuta la <b>facoltà di sospendere l'ammortamento delle immobilizzazioni</b> anche all'esercizio successivo a quello in corso al <b>15 agosto 2020</b> (questa possibilità, quindi, viene ora riconosciuta a tutti, e non soltanto a coloro che nell'esercizio precedente non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell'ammortamento).
<b>Termini versamenti per attività di allevamento avicunicolo o suinicolo</b> Articolo 3, comma 6-quater	Vengono <b>prorogati al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente</b> , alle <b>addizionali regionali e comunali</b> , nonché all' <b>Iva, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022</b> per i soggetti che svolgono attività di <b>allevamento avicunicolo o suinicolo</b> colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati.



<b>Limitazioni all'uso del contante</b> <b>Articolo 3, comma 6-septies</b>	Il limite per la circolazione del contante <b>torna ad essere quello di 2.000 euro</b> (con possibilità, quindi, di trasferimenti in contanti fino a 1.999,99 euro) <b>fino al 31 dicembre 2022</b> , per <b>ridursi nuovamente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023</b> .
<b>Credito d'imposta beni strumentali: proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti</b> <b>Articolo 3-quater</b>	Trova applicazione la favorevole disciplina prevista per il <b>credito d'imposta beni strumentali nell'anno 2021</b> anche per gli investimenti <b>effettuati entro il 30 dicembre 2022</b> (e non solo fino al 30 giugno 2022), <b>sempre a condizione</b> che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo <b>ordine risulti accettato</b> dal venditore e sia <b>avvenuto il pagamento di acconti</b> in misura almeno <b>pari al 20 per cento del costo di acquisizione</b> .
<b>Visto e asseverazione per gli interventi edilizi "minori": decorrenza esonero</b> <b>Articolo 3-sexies</b>	Viene precisato che <b>per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021</b> per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal superbonus, ad eccezione del bonus facciate) in <b>edilizia libera</b> o di <b>importo complessivo non superiore a 10.000 euro</b> , <b>non ricorre l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese</b> .
<b>Proroga versamento dell'Irap "sospesa"</b> <b>Articolo 20-bis</b>	Viene <b>nuovamente posticipato al 30 giugno 2022</b> il termine per il <b>versamento, senza sanzioni e interessi</b> , dell' <b>Irap</b> non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 D.L. 34/2020, in caso di <b>errata applicazione delle disposizioni</b> relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul " <b>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19</b> ".

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Palazzolo sull'Oglio, 28 febbraio '22

Cordialmente  
(Prof. Dr. Roberto Belotti)  
(Dr. Simone Quarantini)